



Repubblica Italiana  
In nome del popolo Italiano

SENT. N. 126  
CRON. N. 560  
27 DIC. 2023

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  
PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario Antonio Perinelli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa demaniale iscritta al n. 15 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2021,

tra

DONATI LUCIANO, nato a Civitavecchia (RM) il 28.05.1964, c.f. DNTLCN64E28C773P, FERRANTI PRIMULA, in proprio e in qualità di erede di Roscioni Fernando, nata a Roma il 10.07.1948, C.F. FRRPML48L50H501Z, PAVONI BRUNO nato a Vejano (VT) il 27.04.1944, C.F. PVBARN44D27L713L, RIGHETTI PATRIZIA nata a Civitavecchia (RM) il 09.03.1960, C.F. RGHPRZ60C49C773B, ROSCIONI DANILO nato a Civitavecchia (RM) il 14.11.1946 C.F. RSCDNL4 6S14C773F , rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Pierluigi Bianchini, c.f. BNCPLG66H30C7730 e Avv. Annamaria Celano, c.f. CLNNATR74L42C773V, giuste deleghe in calce alla comparsa di costituzione e risposta tutti elettivamente domiciliati in Civitavecchia (RM) alla Via Giordano Bruno n. 18 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Bianchini,

- ricorrenti -

e

ADDAMO Nunzio Mario (cf DMNNZ55D24E523I) e DE PALMA Maria Teresa, (cf DPLMTR57R56L192M), coniugi in comunione dell'immobile iscritto al NCU di Civitavecchia al Foglio 17, part.1070 sub 1, 2 e 3 ed aree scoperte pertinenziali ed accessorie, comunicanti e non comunicanti ubicato in Via Ugo La Malfa, 25, con l'Avvocato Francesco Lettera (PI 11116581007- CF LTTFNC37H16F839D), del Foro di Roma, e l'Avvocato Valeria Lettera

(CF LTTVLR65E50F839G) del Foro di Rieti, presso il primo elettivamente domiciliato in 00186 Roma, in via dell'Orso 84,

- ricorrenti -

e

- ANGELINI PATRIZIA, nata il 30.01.1962 a Civitavecchia e residente in Allumiere, via delle Mimose n. 33;
- BAGLIONI FERRUCCIO, nato il 10.09.1954 a Civitavecchia e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 4/a;
- BALDONI MASSIMO, nato il 25.01.1972 a Civitavecchia e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 1;
- BAROCCA RITA, nata in data 08.08.1962 a Celleno e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 11;
- Belpasso Sergio, nato il 24.02.1974 a Milano e residente a Civitavecchia in via Renato Guttuso n. 1;
- BOCCHI PATRIZIO, nato il 26.08.1986 a Civitavecchia e ivi residente in via Terme di Traiano n. 131;
- BURANI PIETRO, nato il 18.01.1958 a Civitavecchia e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 9;
- CANUZZI IMPERA, nata il 25.10.1936 a Onano (VT) e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 7;
- CAPPELLETTI ADELE, nata il 09.09.1962 a Civitavecchia e ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;
- CARUSO STEFANO, nato in data 01.07.1949 a Civitavecchia e residente in Allumiere in via 16 luglio 1492 n. 11;
- CHIARO BRUNO, nato a Civitavecchia il 06.10.1955 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 9;
- CHIZZONITI GIACOMO, nato il 20.11.1955 a Reggio Calabria residente a Civitavecchia in via G. Fattori n. 15;
- CICOGNANI SERAFINA, nata a Civitavecchia il 28.07.1953 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- COLANTONI MAURO, nato in data 08.11.1956 a Civitavecchia e ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;
- COZZOLINA LUCIA, nata il 15.09.1972 a Civitavecchia e ivi residente in via Terme di Traiano n. 131;

- CURI GIANCARLO, nato il 07.03.1959 a Civitavecchia ivi residente in via Renato Guttuso n. 2;
- D'ANTONIO STEFANIA, nata il 01.09.1961 a Civitavecchia e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 7;
- DE CICCO MAURIZIO, nato il 30.09.1953 a Carolei e residente in Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 6;
- DEL DUCA EMANUELA nata il 10.01.1965 a Civitavecchia e ivi residente in corso Guglielmo Marconi n. 43;
- DEL DUCA FRANCESCO, nato il 05.03.1966 a Civitavecchia e ivi residente in via Fontanatetta n. 13;
- DEL GENIO MARIA, nata il 01.12.1957 a Caserta e residente a Civitavecchia IN VIA Enrico Berlinguer n. 6;
- DEZI ANITA, nata il 09.09.1956 a Civitavecchia ed ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- DI MARTINO AUGUSTO nato il 23.12.1956 a Civitavecchia e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 3;
- ERRICO SANDRA, nata il 21.08.1952 a Civitavecchia residente in via Enrico Berlinguer n. 11;
- FORCELLA VINCENZO nato il 17.06.1960 a Civitavecchia e ivi residente in via Renato Guttuso n. 2;
- GERMANI GIOVANNI, nato ad Arce (FR) il 09.08.1934 e residente in Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 7;
- GERMANI MARIA TERESA, nata il 21.05.1963 a Civitavecchia e ivi residente in via Guttuso n. 2;
- GIULIANI MARIO, nato a Pesaro il 12.06.1953 e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 6;
- IANNETTI ORAZIO, nato a Torremaggiore (FG) il 15.03.1956 e residente a Civitavecchia in via Renato Guttuso n. 2;
- IENGO CHIARA, nata il 02.05.1990 a Civitavecchia ed ivi residente in via Terme di Traiano n. 131;
- LEONORI STEFANO, nato a Civitavecchia il 25.08.1959 e ivi residente in via Renato Guttuso n. 2;
- LOI SILVIO, nato il 02.05.1945 a Civitavecchia e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 11;

- MAZZOLDI GABRIELLA, nata a Civitavecchia il 30.10.1958 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- MAZZOLDI ROSELLA, nata a Civitavecchia il 23.08.1957 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 9;
- MELLINI ROBERTO, nato ad Allumiere il 20.09.1956 e residente a Civitavecchia in via delle Mimose n. 33;
- MICCOLIS MARGHERITA, nata il 30.10.1961 a Civitavecchia e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 11;
- MURGIA MARIO, nato a Civitavecchia il 21.04.1952 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 1;
- NOVELLI PAOLO, nato a Subiaco il 10.09.1960 e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 11;
- PADOVANO GIUSEPPINA, nata a Civitavecchia il 25.08.1947 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 3;
- PALMERI SALVATORE, nato a Sant'Angelo di Brolo (ME) il 09.02.1952 e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 6;
- PANTALEONI DANIELA, nata a Civitavecchia in data 01.04.1962 e ivi residente in via Renato Guttuso n. 2;
- PARSI GIOVANNI, nato a Civitavecchia il 16.06.1962 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- PIETRONI BRUNELLA, nata a Civitavecchia il 03.12.1965 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- PIFFERI VALTER, nato a Civitavecchia il 07.02.1965 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 9;
- PUMPO DAVIDE, nato ad Eboli (SA) il 02.09.1967 e residente a Civitavecchia in via dei Girasoli n. 25;
- ROTONDO SALVATORE, nato a Palermo il 30.08.1934 e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 7;
- SALERNI DANIELA, nata a Civitavecchia in data 11.05.1962 e ivi residente in via P. Gobetti n. 11;
- SIMONE MASSIMILIANO, nato a Civitavecchia il 25.11.1971 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- TIDEI MASSIMILIANO, nato a Civitavecchia in data 11.11.1955 residente in via Renato Guttuso n. 2;

- TRANQUILLI MARCO, nato a Civitavecchia il 29.05.1970 e ivi residente in via Terme di Traiano n. 131;
- TRAPANANTE ETTORE, nato a Civitavecchia il 17.04.1947 residente in via Enrico Berlinguer n. 1;
- TRAVAGLIATI LIA, nata il 13.06.1986 a Roma e residente a Civitavecchia in via Berlinguer n. 7;
- VITTORI ANTENORE, nato ad Allumiere il 16.06.1957 e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 7;
- BRIZZI ANTONELLA, nata a Civitavecchia il 24.03.1960 e ivi residente Renato Guttuso n. 1;
- CAMPIDONICO MAURO, nato a Civitavecchia in data 08.05.1958 e ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;
- CAMPIDONICO RAMONA, nata a Civitavecchia il 06.01.1985, ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;
- CARSETTI ROBERTO, nato a Civitavecchia il 24.06.1954 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- TASSAROTTI LUISIANA, nata a Civitavecchia il 01.05.1958 residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- CAVALCANTE FRANCESCO nato a Scalea (CS) il 26.04.1952 e residente a Civitavecchia in via Renato Guttuso n. 1;
- CELESTINI MARCO, nato a Civitavecchia il 17.01.1971 ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- STRUKELJ SANDRA, Roma il 12.11.1973 e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n.6;
- DONATI LUCIANO, nato a Civitavecchia il 28.05.1964 e ivi residente in via Ugo La Malfa n. 23;
- POSSENTI SABRINA, nata a Civitavecchia il 02.11.1970 e ivi residente in via Ugo La Malfa n. 23;
- FEDELE PAOLO, nato a Civitavecchia il 12.02.1957 e ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;
- LUPINETI ROBERTO, nato a Civitavecchia il 14.06.1959 e ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;
- MORICI ROBERTO, nato a Civitavecchia il 26.12.1962 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;

- CANNONE STEFANIA, nata a Roma il 04.05.1965 e residente a Civitavecchia in via Enrico Berlinguer n. 6;
- PARSI GIOVANNI, nato a Civitavecchia il 16.06.1962 e ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 6;
- TURCI ALESSANDRA, nata a Civitavecchia il 29.05.1947 ivi residente in via Ugo La Malfa n. 16;
- RUELLO ALESSANDRO, nato a Messina il 31.05.1982 e residente a Civitavecchia in via Renato Guttuso 1;
- SBRAGAGLIA ROBERTO, nato a Civitavecchia il 15.12.1949 ed ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;
- TAMAGNINI MAILA, nata a Civitavecchia il 28.06.1949 e ivi residente in via Altiero Spinelli n. 2;
- TULLI ENZO, nato a Rocca Santo Stefano (RM) il 10.08.1952 residente a Civitavecchia in via Renato Guttuso n. 1;
- ZAMPOLIN PAOLA, nata a Civitavecchia il 20.01.1967 e ivi residente in via Renato Guttuso n. 1;

- ricorrenti -

e

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, codice fiscale 02700960582, con sede in Civitavecchia, P.le Pietro Guglielmotti n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Piazzale Guglielmotti n. 7 presso la sede della casa comunale rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Sbragaglia (c.f. SBR SLV63P14 C773Y) in virtù di procura generale alle liti,

- interveniente -

e

REGIONE LAZIO (CF 80143490581), in persona del Presidente pro - tempore Nicola Zingaretti, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile dott. Antonio Gazzanti Pugliese di Crotone in data 20 marzo 2013 rep. n. 69433/43784, dall'Avv. Rita Santo (CF SNTRTI63P44C352B) ed elettivamente domiciliata presso la medesima nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma — via Marcantonio Colonna n. 27,

- resistente -

e

UNIVERSITA' AGRARIA DI CIVITAVECCHIA, codice fiscale 83002800585, con sede in Civitavecchia, viale Guido Baccelli n. 35, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta

procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Pietro Carlo Pucci, codice fiscale PCC PRC 53H02 B114G ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato Avvocato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 9,

- resistente -

## CONCLUSIONI

Il Procuratore dei ricorrenti Donati Luciano, Ferranti Primula, Pavoni Bruno, Righetti Patrizia e Roscioni Danilo rassegnava le seguenti conclusioni : *“concludono chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con contestuale declaratoria d'insussistenza del demanio collettivo e di gravami di uso civico sui terreni oggetto del presente procedimento”*.

I Procuratori dei ricorrenti Addamo Nunzio Mario e De Palma Maria Teresa rassegnavano le seguenti conclusioni : *"Piaccia all'adito Sig. Commissario per la liquidazione degli usi civici, stralciare dal presente processo le posizioni dei Sigg. Addamo-DePalma in quanto la qualitas soli del terreno catastalmente censito al NCU di Civitavecchia al Foglio 17, part.1070 sub 1, 2 e 3 ed aree scoperte pertinenziali ed accessorie, comunicanti e non comunicanti ubicato in Via Ugo La Malfa, 25 è stata già definita allodiale dalla sentenza commissariale n.43/2020, e gradatamente in subordine accertare che il compendio per il quale è causa non è di demanio collettivo o gravato da usi civici, ma è di piena ed esclusiva proprietà privata delle parti qui costituite, in pacifico ed incontrastato godimento delle parti medesime e dei loro dante causa da oltre due secoli e, pertanto che:*

*- il terreno catastalmente censito al NCU di Civitavecchia al Foglio 17, part.1070 sub 1, 2 e 3 ed aree scoperte pertinenziali ed accessorie, comunicanti e non comunicanti ubicato in Via Ugo La Malfa, 25, come in atti non ricade nel demanio collettivo né appartiene al patrimonio dell'Associazione-Università Agraria di Civitavecchia;*

*- esso è allodiale, di natura privata sin dal 1777 e comunque dal 1819 e definitivamente dal 1827, e dopo il 1860 disciplinato come proprietà privata piena dall'ordinamento civile dello Stato Italiano;*

*- lo stesso terreno non è gravato da usi civici in favore della collettività dei naturali di Civitavecchia. Con condanna alle spese, diritti ed onorari delle controparti che si opporranno alla presente domanda di accertamento della qualitas soli".*

Il Procuratore dell'interveniente Comune di Civitavecchia rassegnava le seguenti conclusioni : *“si chiede che venga accertata e dichiarata la assoluta natura allodiale delle terre per cui è causa nonché la inesistenza di qualsiasi diritto civico della collettività dei naturali di Civitavecchia su quei terreni”*.

Il Procuratore della Regione Lazio rassegnava le seguenti conclusioni : *“le vicende storiche e giuridiche convergono nell'attestare che la ex Tenuta delle Mortelle oggi in Comune di Civitavecchia ha avuto natura di Tenuta camerale, gestita direttamente dalla Camera Apostolica e poi concessa in enfiteusi a privati, i quali la affrancarono consolidando il dominio utile con il dominio diretto. In via del tutto subordinata, le vicende storiche e quelle giuridiche convergono nel dimostrare che l'eventuale accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico in applicazione del principio ubi feuda ibi demani, applicabile solo all'ex Regno di Napoli, sarebbe utile solo al fine della divisione in massa dei terreni che formavano la ex Tenuta e non potrebbe mai condurre all'accertamento della sua demanialità universale. Si insiste per l'accoglimento delle suddette conclusioni con riserva di replica all'esito delle deduzioni avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri riflessi per l'avvocato pubblico”*.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Civitavecchia ha proposto opposizione alla verifica demaniale svolta dal perito agr. Dott. Giuseppe Monaci, allegata alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G01938 del 21.02.2019, avente ad oggetto "USI CIVICI - Università Agraria di Civitavecchia (RM) - art. 15 del RD n. 332/1928 - Disposizione di deposito e pubblicazione della perizia inerente all'individuazione dei terreni da usi civici di cui alla sentenza Commissario Usi Civici di Roma, n. 19/1990 dei comprensori Tenuta Ferrara, Mortelle e XIII Quartucci".

All'opposizione aderivano numerosi cittadini di Civitavecchia possessori di immobili ricadenti all'interno delle aree oggetto della suddetta relazione tecnica.

Il presente giudizio nasce da uno stralcio del procedimento r.g. n. 23/2019, operato con ordinanza n. 232/2021 del 29.03.2021, che vedeva coinvolti oltre 1.200 cittadini di Civitavecchia, operato in base alla contiguità dei terreni oggetto di causa.

Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti Donati Luciano, Ferranti Primula, Pavoni Bruno, Righetti Patrizia e Roscioni Danilo deducendo la natura allodiale dei fondi da essi posseduti sui quali avevano realizzato gli immobili di loro proprietà.

Si sono costituiti in giudizio Nunzio Mario Addamo e Maria Teresa De Palma deducendo la natura allodiale dei loro immobili censiti in catasto al foglio 17, particelle 1070, sub. nn. 1,2 e 3 come già accertato con sentenza n. 43/2020 passata in cosa giudicata.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio ed il Comune di Civitavecchia deducendo la natura allodiale dei terreni oggetto di giudizio.

Si è costituita in giudizio l'Università agraria di Civitavecchia deducendo la natura collettiva degli immobili oggetto di giudizio come peraltro accertato dalla sentenza commissariale n. 19/1990.



Veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la *qualitas* dei terreni oggetto di causa con nomina, quale CTU, del dott. Edoardo Corbucci.

Veniva proposto un regolamento di giurisdizione deciso delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con ordinanza dell' 8 febbraio 2022 riconoscevano la giurisdizione commissariale.

All'udienza del 3 luglio 2023 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. — I ricorrenti hanno proposto opposizione alla verifica demaniale svolta dal perito agr. Dott. Giuseppe Monaci, allegata alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G01938 del 21.02.2019, avente ad oggetto "USI CIVICI - Università Agraria di Civitavecchia (RM) - art. 15 del RD n. 332/1928 - Disposizione di deposito e pubblicazione della perizia inerente all'individuazione dei terreni da usi civici di cui alla sentenza Commissario Usi Civici di Roma, n. 19/1990 dei comprensori Tenuta Ferrara, Mortelle e XIII Quartucci" chiedendo accertarsi la natura allodiale degli immobili.

§ 2. — Debbono innanzitutto essere scrutinate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'Università agraria di Civitavecchia.

§ 2.1. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva, in via pregiudiziale, la *"A-2) Improcedibilità e inammissibilità dell'azione per inesistenza dei poteri di impulso processuale officioso riconosciuti in passato ai commissari per la liquidazione degli usi civici"*.

L'eccezione è infondata.

Deve innanzitutto osservarsi che il presente procedimento è stato iniziato su impulso del Comune di Civitavecchia che presentava opposizione ad una delibera regionale con cui venivano individuati i terreni oggetto della sentenza Commissariale n. 19/1990.

A tale opposizione aderivano numerosissimi cittadini di Civitavecchia (oltre 1.200).

Tale atto può considerarsi come un ricorso che non richiede l'utilizzo di particolari forme essendo sufficienti che vengano indicate le contestazioni in ordine alla sussistenza degli usi civici.

Si sono poi costituiti in giudizio i ricorrenti Donati Luciano, Ferranti Primula (in proprio e quale erede Di Roscioni Fernando), Pavoni Bruno, Righetti Patrizia, Roscioni Danilo, Addamo Nunzio Mario e De Palma Maria Teresa.

È indubbio, pertanto, che sussistesse una contestazione in ordine alla natura dei suoli che richiedeva il giudizio commissariale.

Ad ogni modo la Corte Costituzionale nella sentenza n. 46 del 1995 ha ritenuto che : *"La nuova giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, espressa nella sentenza 28 gennaio*

1994, n. 858, secondo cui la giurisdizione d'ufficio originariamente attribuita al Commissario per gli usi civici è 'in toto' cessata in seguito all'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative già esercitate dal Commissario, ascrive all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, un significato normativo che non ammette un organo statale ad agire in via preventiva davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell'interesse della comunità nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesistico. Tale significato normativo non è consono con l'art. 24, primo comma, Cost., coordinato con l'art. 3 Cost., nonché con l'art. 9, che il detto interesse garantisce insieme con l'art. 32 (che l'art. 1 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, accoppia al primo). Ed invero, anche se dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al Commissario di un potere di impulso processuale, tra la situazione ordinamentale attuale e la situazione anteriore nella quale - con incerta legittimità dal punto di vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. - il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, è preferibile allo stato la seconda, giusta un criterio di legittimità costituzionale provvisoria più volte applicato dalla Corte Costituzionale, "in attesa del riordino generale della materia degli usi civici" preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Pertanto - assorbite le censure riferite agli artt. 104 e 108 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui - come interpretato dalla Corte di cassazione - non consente la permanenza del potere di iniziativa processuale in questione".

Permangono pertanto i poteri di iniziativa d'ufficio del Commissario.

§ 2.2. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la "A-3) Invalidità della chiamata in giudizio nei confronti di privati opposenti e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di cointestatari di diritti reali sugli immobili oggetto di accertamento".

La resistente contesta la validità delle notificazioni nei confronti dei privati opposenti, rimasti contumaci in quanto "non sono state effettuate da soggetto legittimato (nella fattispecie, essendo il procedimento stato promosso d'ufficio, avrebbe dovuto provvedervi la cancelleria commissariale), né nelle forme di legge, che sono quelle previste dall'art. 137 segg. C.p.c."

Deve innanzitutto rilevarsi il difetto di interesse della resistente a sollevare questa eccezione.

Infatti, i contumaci avevano proposto opposizione alla verifica demaniale talché avevano una posizione processuale contraria a quella dell'Università agraria.

Irrilevante appare poi il soggetto che ha proceduto alla notificazione in quanto pur nei casi in cui il processo commissariale viene iniziato d'ufficio (non è il caso in esame per le ragioni espresse nel

punto che precede) esso rimane un processo di parti che ben possono procedere alle notifiche di atti processuali.

Nel caso di specie le notifiche sono state effettuate dal Comune di Civitavecchia che è una parte processuale e sono state affisse all'albo pretorio.

Comunque, la notifica veniva effettuata a tutta la popolazione attraverso pubblici proclami talché tutti i cittadini debbono ritenersi edotti della pendenza del presente procedimento.

§ 2.3. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la "A-4) *Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del titolare del dominio diretto sulle terre per cui è causa*".

Deve osservarsi sul punto che "Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit."(Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 28009 del 04/10/2023).

Nessuna comunicazione è pervenuta da tali soggetti che, comunque, devono ritenersi edotti della pendenza del presente procedimento a seguito della notifica per pubblici proclami.

§ 2.4. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la "A-5) *LA POSIZIONE PROCESSUALE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE A CAUSAM E D'INTERESSE AD INTERVENIRE E, IN SUBORDINE, RICHIESTA AFFINCHÉ SIA FATTA ISTANZA ALLA REGIONE LAZIO DI PROMOZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI NOMINA DI RAPPRESENTANZA SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 75, 2° COMMA, DEL R.D. N. 332 DEL 1928, PER OPPOSIZIONE D'INTERESSI CON LA COLLETTIVITÀ TITOLARE DEI DIRITTI CIVICI DELLA QUALE IL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. -2, 4° COMMA, DELLA LEGGE N. 168 DEL 2017, HA SEMPRE LA RAPPRESENTANZA QUANTOMENO SUSSIDIARIA INSIEME CON L'ENTE ESPONENZIALE*".

L'eccezione è infondata.

Invero il Comune di Civitavecchia ha proposto opposizione alla verifica demaniale talché deve considerarsi quale parte ricorrente.

Il Comune inoltre è l'ente esponenziale della collettività ed è, in tale qualità, interessato all'accertamento della natura dei suoli ricadenti nel territorio comunale anche per le ripercussioni della pronunzia sulla *qualitas soli* in ordine ai poteri di pianificazione urbanistica.

Non ricorrono neppure i presupposti per la nomina di una speciale rappresentanza ai sensi dell'articolo 75, comma II, del R.D. n. 332 del 1928 in quanto la collettività è già rappresentata in giudizio dall'Università agraria.

§ 2.5. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia richiedeva quindi, sempre in via pregiudiziale, “A-6) *IN ULTERIORE SUBORDINE: RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DI ALTRI ENTI TITOLARI DI "INTERESSI PUBBLICISTICI" IN ORDINE AL TERRITORIO IN CUI RICADONO LE TERRE CONTROVERSE*”.

La richiesta è infondata.

Tali “altri enti”, non meglio individuati, non sono litisconsorti necessari e pertanto non debbono necessariamente essere evocati in giudizio.

Neppure sussiste un “interesse pubblicistico” alla loro partecipazione al giudizio.

§ 2.6. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la “A-7) *LA POSIZIONE PROCESSUALE DELLA REGIONE LAZIO: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E DIFETTO D'INTERESSE AD INTERVENIRE*”.

L'eccezione è infondata.

Invero il presente giudizio nasce da un'opposizione proposta dal Comune di Civitavecchia avverso una verifica demaniale disposta dalla Regione Lazio talché i due enti sono parti necessarie del giudizio.

La partecipazione al giudizio della Regione Lazio si giustifica altresì in base all'art. 37 della l. 1766 del 1927 e, soprattutto, in base all'art. 10 della l. 10 luglio 1930, n. 1078 che consente l'impulso del Ministro (oggi della Regione) per ogni azione e ricorso a difesa dei diritti della popolazione.

Invero, essendo state trasferite, in base al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, alle Regioni le funzioni amministrative relative agli usi civici, è logico ritenere che tale trasferimento si estenda alla legittimazione processuale già attribuita al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (Cfr. Cassazione n. 6524/2008).

Ad ogni modo il processo commissariale, avente ad oggetto beni collettivi, presenta caratteri pubblicistici (es. potere d'iniziativa d'ufficio) che rendono opportuna la partecipazione al giudizio delle Regioni cui sono state trasferite le funzioni amministrative in materia di usi civici e che dovranno poi dare attuazione alle sentenze (es. reintegrazione).

Ciò, in particolare, al fine di coordinare i procedimenti amministrativi di competenza regionali con quelli giurisdizionali (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 83/1996).

§ 2.7. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la “A-8) *ECCEZIONE DI GIUDICATO INTERNO*”.

L'eccezione è infondata.

Con sentenza n. 19 del 24.02.1990 questo Commissariato così si disponeva : *“Il Commissario dichiara la qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “delle Mortelle”, site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell’Associazione agraria ricorrente, a cura dell’assessore agli usi civici per la Regione Lazio il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì ad identificare gli attuali possessori. Rimette alla Regione Lazio, in sede amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Quartucci”.*

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, degli eredi e degli aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che esso, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa - allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione - , ma non nei confronti di quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito.

Ne consegue che la sentenza, la quale accerta essere soggetto ad uso civico un determinato terreno, esattamente individuato, fa stato nei confronti delle parti (nella specie Terni s.p.a., Ente nazionale energia elettrica, Ministero delle Finanze), ed il fatto che tutti siano tenuti a riconoscere il diritto di uso civico non esclude che un terzo affermi di essere proprietario dello stesso terreno, in virtù di titoli e di vicende non esaminati, i quali avrebbero potuto impedire che il fondo venisse assoggettato ad uso civico.

Tale sentenza non ha dunque efficacia di giudicato nei confronti degli odierni ricorrenti che non sono stati parti del già menzionato giudizio né aventi causa diretti delle stesse.

Sostiene la difesa dell’Università di Civitavecchia che il già menzionato giudizio aveva numerosissime parti e ciò è vero ma come si legge nella stessa *“Le circostanze prima enunciate rendono difficile, perfino, l’identificazione delle parti ancora presenti nel processo”.*

Pertanto, non può ritenersi, come dedotto dalla resistente che detta sentenza intenda *“riferirsi alla globalità delle parti del giudizio, quali si trovano elencate nelle prime tre pagine della comparsa conclusionale depositata per l’Associazione Agraria di Civitavecchia dall’Avv. Curis”* in quanto nella stessa sentenza si dà atto dell’impossibilità di identificare le parti coinvolte.

La sentenza veniva quindi emessa solo nei confronti di alcune di esse e fa stato solo nei confronti dei soggetti in essa espressamente indicati (Terni spa, Enel e Ministero delle Finanze).

§ 2.8. — Il Difensore dell’Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la *“A-9) ECCEZIONE DI DIFETTO DI COMPETENZA FUNZIONALE ED ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE”.*

L'eccezione è infondata.

Essa si fonda infatti sul presupposto che *“i privati oppositori siano aventi causa da soggetti che furono parti nel giudizio concluso con la sentenza commissariale del 1990”* il che avrebbe determinato la competenza della Corte di Appello.

Tale circostanza non si è tuttavia verificata per le ragioni espresse nel punto che precede.

§ 2.9. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la *“A-10) ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE”*.

L'eccezione è infondata per le ragioni espresse nel punto che precede.

§ 2.10. — Il Difensore dell'Università agraria di Civitavecchia eccepiva quindi, sempre in via pregiudiziale, la *“A-11) ECCEZIONE DI INOPPUGNABILITA' DELLA SENTENZA COMMISSARIALE DEL 1990 PER TARDIVITA' DI IMPUGNAZIONE ORDINARIA E DI CONSEGUENTE GIUDICATO ESTERNO”*.

L'eccezione è infondata per le ragioni espresse nel punto 2.6.

§ 3. — Nel merito il CTU provvedeva innanzitutto ad individuare i terreni oggetto di giudizio in quelli censiti nel catasto terreni del Comune di Civitavecchia al foglio 17, particelle nn. 32, 173, 461, 961, 962, 963, 965, 967, 1090, 1105, 1122, 1123, 1071, 1087 e 1084.

Tali particelle derivano dalle particelle del catasto di impianto meccanografico del 1977 nn. 32, 173, 461, 50 e 109.

Detti terreni erano situati all'interno della *“Tenuta delle Mortelle”*.

§ 4. — Le vicende storico-giuridiche che hanno interessato la tenuta delle Mortelle possono ricostruirsi come segue.

§ 4.1. — Con chirografo del 4 giugno 1432 il Papa Eugenio IV emanava un provvedimento in sette capitoli che riconosceva all'Universitas di Civitavecchia una serie di provvidenze ed immunità temporanee. In particolare, il capitolo quinto del provvedimento concesse alla comunità e agli uomini di Civitavecchia l'introito del vino, delle carni e della *“selva delle Mortelle”* per un periodo di sei anni.

Tale privilegio venne confermato dal medesimo Pontefice in data 22.02.1441.

§ 4.2. — Con rescritto ex audentia sanctissimi di Papa Pio VI del 18 marzo 1776 parte della tenuta veniva concessa a Giuseppe Denham e, contestualmente, veniva ordinata dal Pontefice la ripartizione e la concessione a titolo di enfiteusi perpetua del rimanente della tenuta in favore di cittadini e forestieri residenti a Civitavecchia dietro il pagamento di un canone.

§ 4.3. — Con contratto stipulato dal Notaio Leonardo Antonio Pace in data 10 aprile 1776 veniva costituita l'enfiteusi in favore di Giuseppe Denham sul fondo posto nella tenuta *“Le Mortelle”*.

§ 4.4. — Con notificazione del 23.03.1776, in esecuzione del Rescritto Pontificio del

18.03.1776 i cittadini di Civitavecchia venivano invitati a presentare domande di assegnazione di quote della tenuta "Le Mortelle".

Seguirono operazioni complesse anche attraverso l'opera dell'agrimensore Alessandro Ricci e, infine, in data 17.01.1777, con atti a rogito del notaio Leonardo Antonio Pace vennero stipulati i singoli contratti di enfiteusi.

§ 4.5. — In data 11 aprile 1826 il Segretario di Stato istituiva una Commissione deputata alla estinzione del debito Comunitativo, con l'autorizzazione ad alienare all'asta pubblica i canoni spettanti ai Comuni e tra questi vi erano compresi anche quelli spettanti al Comune di Civitavecchia, sulle terre site nella Tenuta delle Mortelle, a suo tempo concesse in enfiteusi perpetua nel 1777.

§ 4.6. — In data 11 aprile 1827 furono messi all'asta 49 canoni del diretto dominio delle terre ricomprese nella Tenuta delle Mortelle.

Ciò ha determinato la definitiva estinzione dei diritti di uso civico sui già menzionati terreni.

§ 5. — Invece, secondo la difesa dell'Università agraria il territorio di Civitavecchia avrebbe avuto natura feudale anche in mancanza di una formale investitura.

In particolare, il feudo sarebbe appartenuto ai Prefetti di Vico come si evincerebbe, tra l'altro, dal giuramento di fedeltà prestato il 30.09.1354 da Giovanni di Vico a Giordano Orsini Rettore del patrimonio di S. Pietro in Tuscia riguardo ad una serie di località, tra cui "Civitevechie".

Tuttavia, il giuramento di fedeltà del Prefectus Urbis Giovanni Di Vico al Cardinale Albomoz nel 1354, è appunto un giuramento -anzi una articolata promissio resa, prima collettivamente e solo poi singulariter et divisim da numerosi nobilies- e non dunque una "tipica" investitura o concessione, sebbene i iuramenta fidelitatis appartengano indubbiamente ad un lessico "feudale" delle relazioni politiche, e conoscano per tutto il medio evo ampia diffusione nei domini ecclesiastici. Nel giuramento, il Prefectus Giovanni compare in tale veste pro castris Bleda, Civitavecchie, et Ancarane, senza dunque che si precisi che egli detiene questi possessi a titolo feudale oppure in relazione al suo ufficio.

Deve poi osservarsi che in detto atto non viene utilizzato il termine "feudo" ed inoltre trattasi di un atto unilaterale mentre la costituzione del feudo avveniva con atto bilaterale.

Ne è riprova che, nel caso di violazione degli obblighi assunti, era prevista una multa laddove nel caso di infeudazione la sanzione era costituita dalla devoluzione del feudo stesso.

Dunque, non vi è prova della costituzione di un rapporto feudale su Civitavecchia in favore dei Prefetti Di Vico.

Nemmeno sono certi i confini di tale feudo se cioè esso riguardasse l'intero territorio comunale ovvero una sua parte.

§ 6. — Sostiene ancora la difesa dell'Università di Civitavecchia che la concessione della

“sylvia mortellae” alla comunità di Civitavecchia costituisse una vera e propria donazione.

Deve rilevarsi al riguardo che la concessione venne fatta da Papa Eugenio IV nel 1432 per sei anni (*sex annis proxime futuris*) e nel 1444 venne subordinata al beneplacito pontificio (*usque ad nostrum beneplacitum*).

Le concessioni fatte da Eugenio IV alla Comunità di Civitavecchia sono state confermate da Niccolò V (il 7.04.1451. Cfr. ASR, Camerale III, b. 814); Pio 11 (il 12.01.1458. Cfr. ASR, Camerale III, b. 814); Sisto V (il 12.04.1586. Cfr. ASR, Camerale III, b. 814).

Il carattere precario della concessione esclude che essa costituisca una donazione in favore della comunità di Civitavecchia.

Deve quindi escludersi la natura demaniale civica della tenuta.

Tale esclusione può altresì desumersi dall'utilizzo del termine di “bandita” che indica i fondi chiusi e quindi sottratti all'esercizio degli usi civici.

In particolare, nel caso della tenuta delle Mortelle, essa indica che i doganieri non potevano concederla in fida come avveniva per le tenute camerale.

Dunque, si trattava di un fondo esente dal pascolo doganale e riservato ai buoi aratori.

Del resto, la bandita dei buoi aratori si trovava limitrofa alla tenuta dei Tredici quartucci ed era pertanto funzionale alla coltivazione della stessa.

§ 7. — Neppure il carattere demaniale civico della tenuta può evincersi, come prospettato dalla difesa dell'Università agraria, applicando il principio “*ubi feuda ibi demania*”.

Invero nel caso di specie difetta la prova dell'esistenza di un feudo nella titolarità, nel caso di Civitavecchia, dei Di Vico che si sottomisero all'autorità pontificia in modo unilaterale mentre la costituzione del feudo avveniva tramite contratto.

§ 8. — Sostiene ancora la difesa dell'Università agraria di Civitavecchia che : “*la costante giurisprudenza, anche per le terre dell'ex Stato Pontificio, ha ritenuto che i diritti di uso civico potessero legittimamente venir meno solo in conseguenza di una deliberazione assunta all'unanimità dalla comunità titolare di tali diritti e che l'intervento sovrano dovesse esplicarsi in sede di controllo tutorio di tale deliberazione, della quale non poteva comunque farsi a meno*”.

Sostiene la difesa dell'Università agraria che tali vendite sarebbero state illegittime in quanto effettuate in mancanza di una delibera unanime (*nemine discrepante*) prevista dalle bolle di Sisto V (*inter varias ac multiplices*, del 30.09.1586) e di Clemente VIII (*Pro commissa nobis* del 15.08.1592).

Deve innanzitutto osservarsi che le bolle sopra richiamate sono dirette alle “*comunitas aut universitas*” e quindi non sono applicabili agli atti dispositivi del potere ecclesiastico.

Inoltre, esse nel prevedere l'inalienabilità delle proprietà collettive da parte delle comunità titolari non prevedono la necessità di una deliberazione unanime dei cittadini.



Poiché tale condizione è quasi impossibile da realizzare nessun bene comunitativo sarebbe stato alienato ma la realtà dimostra il contrario smentendo tale tesi.

Invece il permesso del Pontefice o della Camera Apostolica non è soggetto ad alcuna limitazione ed esso costituisce l'unico presupposto di validità degli atti di disposizione compiuti dalle comunità su loro beni o proventi.

§ 9. — Infine, la difesa dell'Università agraria rilevava che le concessioni enfiteutiche si sarebbero devolute di diritto per mancata destinazione dei fondi assegnati alla coltura.

Tale deduzione è infondata.

Invero nelle concessioni ad enfiteusi non si rinviene una clausola che preveda, in caso di inadempimento la reviviscenza di eventuali usi tramite devoluzione bensì semplicemente la riassegnazione delle quote per le quali era necessario un provvedimento della Congregazione.

Ne è conferma il provvedimento del cardinale Carandini del 19.01.1788 che nell'ipotesi di inadempimenti agli obblighi derivanti dalle concessioni enfiteutiche non si limitò a prendere atto della devoluzione bensì concesse una proroga di due anni per l'adempimento delle stesse stabilendo un canone maggiore.

La mancata devoluzione è confermata dal documento del 5 giugno 1790 che contiene un resoconto della riunione dei Visconti e Camerlenghi stilato da Ioseph Capalti Notarus Publicus et Illustrissimae Communitatis Civitatis Vetulae Secretarius.

Le decisioni adottate dalla Congregazione dei Visconti e Camerlenghi vennero quindi approvate dalla Sacra Congregazione del Buon Governo in data 10.07.1790.

Con tale documento si dà atto delle devoluzioni limitatamente alle quote di Giovan Battista Raffi (6 rubbie), di Egidio Rossi (6 rubbie) ed Angelo Antonio Graziosi (15 rubbie) rilevando che *“ogn'altro Possessore ha adempiuto ai suoi obblighi”*.

Dunque, la Comunità non esercitò il diritto alla devoluzione a fronte di asseriti inadempimenti degli enfiteuti né le condizioni per le restituzioni dei beni possono essere accertate, in mancanza di documenti, a distanza di due secoli dai fatti.

In ogni caso gli eventuali usi si sarebbero estinti con la stipula del contratto di enfiteusi coerentemente con lo scopo perseguito di destinare l'intera tenuta alla coltura.

§ 10. — In conclusione, venivano trasferiti ai privati dapprima il dominio utile tramite l'enfiteusi e quindi il dominio diretto attraverso l'alienazione del canone enfiteutico.

La titolarità del dominio diretto in capo ad un soggetto privato ha determinato l'estinzione dei diritti di uso civico e, conseguentemente, i terreni hanno assunto natura allodiale (Cfr. Corte di appello di Roma – Sezione usi civici, sentenza del 13.07.2022).

Sul punto deve osservarsi che l'editto del Cardinale Somaglia dell' 11.04.1826 stabiliva che, a decorrere dal gennaio 1827, ai Comuni sarebbe stato restituito il diritto di pascolo ad eccezione dei diritti di pascolo ceduti in enfiteusi, il cui canone rientrava nella rendita da alienarsi.

Da tale esclusione si deduce che la vendita dei canoni enfiteutici determinava invece l'estinzione degli usi civici.

Tale interpretazione è avvalorata dalla circostanza che la Comunità di Civitavecchia ha percepito i canoni, il provento dei quali veniva iscritto nelle Tabelle Comunitative nell'articolo di introito denominato "Prodotto dell'Amministrazione de Beni Comunitativi", fino al bilancio 1827.

Invece, dall'anno successivo (1828), nel preventivo relativo all'articolo denominato "proventi dell'Amministrazione dei beni comunitativi" sono equivalenti a zero, con una nota *"D'ordine Sovrano essendo stati venduti a favore de' creditori comunitativi i di contro canoni si tolgono perciò dal presente Preventivo"*.

Infatti, nei preventivi che seguirono, non compare più l'articolo *"Proventi dell'Amministrazione dei beni Comunitativi"*.

Ne è conferma l'inchiesta sui pascoli comunali commissionata nel 1822 dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato in cui si legge che *"i diritti di servitù della tenuta delle Mortelle furono ceduti ai particolari per l'annuo canone di scudi 1,5 il rubbio"* specificandosi che la tenuta delle Mortelle era stata concessa in *"enfiteusi perpetua a diversi particolari con rescritti della Sa.Me. di Pio VI de 18 marzo e 9 novembre 1776"*.

Dunque, per effetto di queste vendite, la Comunità di Civitavecchia perse il dominio diretto sulle quote enfiteutiche, e quel dominio fu acquistato da privati.

I titolari delle quote enfiteutiche concesse nel 1777, o i loro aventi causa, divennero debitori del canone verso i privati che avevano acquistato all'asta il relativo diritto.

§ 11. — La natura di allodio dei fondi oggetto di causa ricadenti nella Tenuta delle Mortelle è stata inoltre riconosciuta da una sentenza della giunta degli arbitri di Civitavecchia del 1916 che ha riconosciuto la natura privata delle terre dei marchesi Guglielmi e Calabrini ricadenti all'interno della tenuta.

Si legge in detta sentenza : *"Quanto poi alla tesi che l'Associazione sostiene sull'invalidità di qualsiasi alienazione, e però anche di una concessione in enfiteusi perpetua, che sia lesiva di un diritto civico, la Giunta reputa accademico il discuterne nella causa attuale, dal momento che le enfiteusi, del resto volute o consentite dallo stesso Sovrano Pontefice, e di cui quindi, a tenore dei principii sopra richiamati, non potrebbe ritenersi l'illegittimità, non si dimostrerebbero in realtà lesive di un diritto civico, perché questo non si prova esistente."*

*Infine, l'argomento sul quale principalmente insiste l'Associazione, che cioè gli enfiteuti non adempiono mai agli obblighi nascenti dal contratto, e lungi dal ridurre i fondi a miglior coltura, li lasciarono sempre in completo abbandono, non potrebbe condurre ad altra conseguenza giuridica se non a quella che la Comunità potesse far valere (dato che ancora le competesse) il diritto di devoluzione del contratto stesso derivante per il caso di inadempienza. Ma anzitutto non potrebbe questo diritto farsi valere dalla Università agraria, la quale, essendo costituita per gli scopi stabiliti dalla legge 4 agosto 1894, non ha l'esercizio di ogni altro diritto dell'ente comunale, che compete ai legittimi rappresentanti. Inoltre il diritto stesso non mai davanti la Giunta d'Arbitri, che è competente soltanto a conoscere dell'esistenza, natura e limiti delle servitù civiche, dovrebbe sperimentarsi, ma davanti il Magistrato ordinario, che è il giudice naturale di ogni contestazione sui diritti dei cittadini, che non sia dalla legge deferita ad una speciale giurisdizione ... Ora la Giunta non è pervenuta alla conclusione di ritenere ingiustificate le domande dell'Associazione per ciò che abbia ravvisato sussistente nei fondi di cui si tratta una trasformazione agricola la quale abbia reso impossibile l'esercizio della servitù, ma per le altre diverse ragioni sopra esposte, le quali tutte si compendiano nel concetto fondamentale che le pretese dell'ente agrario non sono appoggiate, riguardo a nessuno di quei fondi, a quel possesso di fatto, che la legge abolitiva delle servitù civiche ha richiesto perché possa farsi luogo alla dichiarazione della loro esistenza; e ciò o perché questo possesso non risulti mai esistito, come per le tenute Mortelle o Sugareto, o perché il diverso regime della proprietà da circa un secolo ultimamente stabilito, ne esclude, come per la tenuta Tredici Quartucci, la possibilità di riconoscimento".*

§ 12. — Ad analoghe conclusioni deve giungersi per i terreni censiti nel catasto terreni di Civitavecchia al foglio 17, particella 1070, sub nn. 1,2 e 3 di proprietà di Nunzio Mario Addamo e Maria Teresa De Palma in quanto ricompresi nella medesima tenuta "Le Mortelle".

§ 13. — Deve pertanto dichiararsi che gli immobili siti in Civitavecchia e censiti in catasto al foglio 17, particelle nn. 32, 173, 461, 961, 962, 963, 965, 967, 1090, 1105, 1122, 1123, 1070, sub nn. 1,2 e 3 1071, 1087 e 1084 hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici.

§ 14. — Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in relazione al valore della causa (Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale - Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media) e precisamente : € 2.127,00 per la fase di studio della controversia, € 1.416,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 10.860,00 cui debbono aggiungersi € 1.629,00 di spese generali ( 15% sul compenso totale ) per un importo finale di € 12.489,10 oltre a iva e cpa come per legge.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione innanzi alle quali era stato proposto regolamento di giurisdizione da parte dell'Università agraria di Civitavecchia, con l'ordinanza dell' 8 febbraio 2022, nel riconoscere la giurisdizione commissariale hanno rimesso a questo giudice la "liquidazione delle spese del giudizio di legittimità" in favore del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio che si sono costituiti in giudizio.

Le spese del giudizio di Cassazione tenuto con del valore della causa (indeterminabile – media complessità) applicando i compensi medi possono essere liquidate come segue :

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.224,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.492,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 6.585,00

Nulla sulle spese per quanto concerne le posizioni dei ricorrenti rimasti contumaci.

Le spese della Consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'Università agraria di Civitavecchia.

P.Q.M.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunziando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

1. dichiara che i fondi siti in Civitavecchia e censiti in catasto al foglio 17, particelle nn. 32, 173, 461, 961, 962, 963, 965, 967, 1090, 1105, 1122, 1123, 1070, sub. 1,2,e 3 hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici;
2. condanna l'Università agraria di Civitavecchia a rifondere a Donati Luciano, Ferranti Primula, Pavoni Bruno, Righetti Patrizia e Roscioni Danilo le spese di lite del grado che si liquidano in € 12.489,10 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'Università agraria di Civitavecchia a rifondere ad Addamo Nunzio Mario e De Palma Maria Teresa le spese di lite del grado che si liquidano in € 12.489,10 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
4. condanna l'Università agraria di Civitavecchia a rifondere al Comune di Civitavecchia le spese di lite del grado che si liquidano in € 12.489,10 oltre alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 6.585,00 oltre a spese generali, iva e cpa se dovute;
5. condanna l'Università agraria di Civitavecchia a rifondere alla Regione Lazio le spese di lite del grado che si liquidano in € 12.489,10 oltre alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 6.585,00 oltre a spese generali, iva e cpa se dovute;
6. pone definitivamente le spese della Consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell'Università agraria di Civitavecchia.

ROMA 27 DICEMBRE 2023  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

27 DIC. 2023

IL SEGRETARIO

20

IL COMMISSARIO  
Antonio Perinelli